

MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

**VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL FONDO ASSISTENZA**

MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA

VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL FONDO ASSISTENZA

1. MODIFICHE STATUTARIE (decorrenza dal 1° luglio 2012)

ARTICOLO 5: Soci, familiari e altri iscritti al Fondo

lett c) Familiari: *“i figli di età inferiore a 30 anni conviventi con il Socio, o anche non conviventi se fiscalmente a carico del Socio”*

sostituire con *“i figli del socio di età inferiore a 30 anni; i figli del coniuge del socio di età inferiore a 30 anni, nati prima dell’unione con il Socio, purché conviventi con il socio stesso”*;

ARTICOLO 10: Assemblea dei Soci

Al quinto capoverso lett.a), (“L’Assemblea straordinaria approva: a) le modifiche dello Statuto, a maggioranza semplice dei votanti, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci”) sostituire le parole “almeno la metà più uno dei Soci” con *“almeno il 30% dei Soci”*

ARTICOLO 12: Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

“In particolare, fatti salvi i poteri come sopra riconosciuti, spetta al Consiglio di Amministrazione”; dopo la parola “spetta” aggiungere *“a titolo esemplificativo”*

punto a): aggiungere: *“vigilando sul rispetto delle norme dello Statuto e curando l’applicazione del Regolamento”*

punto g): modificare in: *“nei casi di difficoltà economiche del Fondo (dovute sia a cause impreviste – quali epidemie, riduzioni dell’intervento pubblico nella sanità, aumento dei prezzi delle prestazioni sanitarie o farmaceutiche, interventi legislativi, ecc – o a cause di altra natura – quali ad esempio squilibri demografici, squilibri tra contributi e prestazioni ecc.) prendere, in accordo con il Collegio dei Revisori, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per assicurare stabilità finanziaria autonoma al Fondo, comprese le modifiche delle prestazioni e/o dei contributi previsti dal Regolamento, in attesa di specifica ratifica da parte dell’Assemblea ordinaria dei Soci. Tale ratifica dovrà avvenire in tempi brevi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e comunque entro l’anno di competenza”*

punto h): “formulare e deliberare modifiche al Regolamento del Fondo, con le limitazioni di cui al precedente punto g)”; **sostituire con:** *“formulare e deliberare modifiche al Regolamento del Fondo, con le limitazioni di cui al precedente punto g) nel caso di modifiche delle prestazioni e/o dei contributi ordinari; formulare e deliberare il contributo straordinario di cui al successivo art. 15 in caso di disavanzo di bilancio nonché gli interventi di ripristino del Fondo di Riserva”*;

Eliminare: *“... in caso di parità di voti, la deliberazione è considerata respinta”*.

ARTICOLO 14: Collegio dei Revisori

comma 3 (“Al Collegio dei Revisori spetta – oltre a quanto stabilito dall’art. 12 e dall’art. 15 – il controllo dello stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo ed è esclusa ogni verifica, sia delle contribuzioni versate al Fondo che delle prestazioni erogate dal Fondo”)

Sostituire con *“Al Collegio dei Revisori – oltre a quanto stabilito dall’art. 12 e dall’art. 15 – spetta:*

- *controllare la gestione economica, finanziaria e contabile del Fondo;*
- *redigere una relazione sullo stato dei conti patrimoniale ed economico redatto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.*

Il Collegio dei Revisori è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vi assiste senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo delle riunioni e degli eventuali accertamenti eseguiti deve redigersi verbale, da trascriversi su apposito libro”.

ARTICOLO 15: Esercizio, bilancio sociale e impostazione contabile

Dopo il secondo comma aggiungere: *“La gestione del Fondo deve tendere a far sì che il bilancio di ogni esercizio chiuda in pareggio o con un avanzo di gestione. Nel caso in cui, a chiusura dell’esercizio, vi sia un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà individuare misure atte a garantire l’equilibrio economico del Fondo; in particolare potrà deliberare una contribuzione straordinaria – da corrispondersi una tantum - pari all’ammontare del disavanzo, o intervenire – ai sensi dell’art. 12 lett. g) - sulle prestazioni e/o sui contributi ordinari. Il Consiglio determinerà come ripartire le misure deliberate tra Soci, Familiari e altri iscritti.”.*

Ultima frase: *“Il Fondo di riserva è utilizzato qualora il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente per assicurare le prestazioni del Fondo; viene altresì utilizzato per gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 12, lett. g)”).*

Aggiungere, in fine: *“Nel caso in cui, a chiusura dell’esercizio, il Fondo di Riserva si riduca ad un importo inferiore all’8% delle prestazioni annuali il Consiglio potrà intervenire con misure urgenti atte a ripristinare la riserva almeno fino a detto importo”.*

2. MODIFICHE REGOLAMENTARI

➤ 1. MODALITA' DI ADESIONE AL FONDO (decorrenza dal 1° luglio 2012)

Viene aggiunta la seguente **norma transitoria** dopo il quarto comma:

“Norma Transitoria: Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2012 è data facoltà, in via del tutto straordinaria, a tutti coloro che non hanno mai aderito al Fondo pur avendone maturato il diritto alla data di assunzione, di richiedere l’Adesione Tardiva Straordinaria con decorrenza 1° ottobre 2012, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Le adesioni potranno essere accolte a fronte del versamento dei contributi e degli oneri a decorrere dall’adesione, nonché a fronte del versamento di una somma da destinare al Fondo di Riserva pari all’importo dei contributi e oneri arretrati a decorrere dalla data di insorgenza del diritto, con il limite massimo, per sé e per i familiari a carico di:

- dodici mesi per gli assunti a far data dal 1° gennaio 2008;
- ventuno mesi per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 2008.

In caso di Adesione Tardiva Straordinaria ai sensi della presente Norma Transitoria le prestazioni potranno essere erogate solo per spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2013”.

Nella parte riguardante i genitori conviventi nella frase: “A tal riguardo possono essere iscritti al Fondo il/i genitore/i convivente/i con il Socio avente/i reddito fiscale entro la fascia A della tabella di cui all’allegato 1”. Sostituire “fascia A” con “fascia 3)”

➤ 2. CONTRIBUTI (decorrenza dal 1° luglio 2012)

Lettera b) contributo annuo obbligatorio: eliminare le parole “e di ogni familiare” e “con un massimo per nucleo familiare di euro 120”; aggiungere “e dall’eventuale contributo straordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione in caso di disavanzo ai sensi dell’art. 15 dello Statuto”

Lett. c) punto 3) 2.: “in assenza di continuità di retribuzione: un contributo mensile, da corrispondersi in via anticipata in rapporto ai mesi di assenza, per sé e per i propri familiari, corrispondente a quello versato il mese precedente l’inizio del periodo di

assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto” sostituire con *“in assenza di continuità di retribuzione: è possibile rimanere iscritti al fondo versando un contributo mensile, per sé e per i propri familiari, corrispondente a quello versato il mese precedente l’inizio del periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto, con il limite minimo della contribuzione della fascia 2 (allegato 1)”*.

penultimo paragrafo art. 2 Aggiungere alla fine: *“La contribuzione dei familiari è applicata con decorrenza luglio - giugno dell’anno successivo, in riferimento ai redditi dell’anno precedente”*

Aggiungere prima dell’ultimo paragrafo: *“la contribuzione minima mensile al Fondo assistenza, per Soci e altri iscritti non può essere inferiore a quella prevista per la fascia 2”*

Lett e): *“dalla prima fascia contributiva (allegato 1)”*: sostituire con *“dalla corrispondente fascia dei figli a carico (allegato 1)”*

➤ **3. PRESTAZIONI: (decorrenza dal 1° gennaio 2013)**

Primo capoverso: *“Le prestazioni del Fondo sono integrative del Servizio Sanitario Nazionale”* sostituire con *“Le prestazioni del Fondo sono integrative o migliorative del Servizio Sanitario Nazionale”*

Lettera a): *“Visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici e sedute psicoterapiche: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.500,00”*

sostituire con: “

- *Visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici, sedute psicoterapiche 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.500*
- *check up e/o campagne di prevenzione (secondo le modalità, regole, limiti e massimali stabiliti tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione), rientranti comunque nel calcolo del massimale annuo complessivo di cui sopra.*

Lettera b) *“trattamenti fisioterapici: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.000,00”*

Sostituire con:

- *Trattamenti fisioterapici (anche riabilitativi e rieducativi) a seguito di infortunio, ictus, intervento chirurgico, forme neurologiche degenerative, neuro-miopatiche, oncologiche e invalidità fisiche permanenti accertate: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.000,00;*
- *Trattamenti fisioterapici (anche riabilitativi e rieducativi) al di fuori dei casi di cui all’alinea precedente: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 500,00 ”*

Lettera d) “cure dentarie (.....)”: sostituire, dopo la parentesi *“60% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 3.000,00”* con *“con le percentuali e gli importi definiti dal Tariffario delle Prestazioni Odontoiatriche, che viene tempo per tempo redatto dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza del Tariffario verrà rimborsato il 60% della spesa sostenuta, con un massimale annuo di euro 3.000,000”*

Lettera e), 1) secondo alinea sostituire *“in istituto di cura non convenzionato con il SSN: 70% della spesa sostenuta con una franchigia giornaliera di euro 100,00”* con *“in istituto di cura non convenzionato con il SSN: 70% della spesa sostenuta con un massimale di euro 100,00 a notte”*.

Lettera h) eliminare *“e relativi liquidi conservativi”*;

Lettera i) *“in situazioni di assistenza all’iscritto, riconosciuto invalido dagli organismi competenti e percettore di indennità di accompagnamento, eseguita da personale non esclusivamente infermieristico e a fronte di idonea documentazione: un sussidio pari al 50% dell’indennità di accompagnamento percepita”*, sostituire l’ultima parte con: *“un sussidio pari al 70% della spesa sostenuta, con un sussidio massimo pari al 50% dell’indennità di accompagnamento percepita”*

➤ **4. NORME E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI:**

“La documentazione di spesa deve riferirsi ad un solo soggetto e deve essere presentata dal Socio in allegato al modulo di richiesta di rimborso appositamente predisposto, secondo le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente regolamento, tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo (richieste oltre tale termine non verranno rimborsate, salvo i casi eccezionali per i quali il ritardo nella presentazione dipenda da cause di forza maggiore o da impossibilità comprovata e che saranno analizzate dal Consiglio di Amministrazione)”

Sostituire con:

“La documentazione di spesa deve riferirsi ad un solo soggetto e deve essere presentata dal Socio in allegato al modulo di richiesta di rimborso appositamente predisposto, secondo le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente regolamento, entro i seguenti termini:

- *per le spese del primo semestre di ciascun anno solare, entro il 31 luglio;*
- *per le spese del terzo trimestre di ciascun anno solare, entro il 31 ottobre;*
- *per le spese dell'ultimo trimestre dell'anno tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo.*

Le richieste oltre il suddetto termine del 20 gennaio non verranno rimborsate (salvo i casi eccezionali per i quali il ritardo nella presentazione dipenda da cause di forza maggiore o da impossibilità comprovata e che saranno analizzate dal Consiglio di Amministrazione)”

➤ **REGOLAMENTO ELETTORALE:**

Elenchi dei candidati: terzo alinea: sostituire con:

“qualunque Socio che presenti, per la propria candidatura, almeno

- *25 firme della propria categoria se in servizio*
- *25 firme della propria categoria se in quiescenza.*

Ogni socio non può sottoscrivere più di un elenco; in caso contrario sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata per il primo elenco presentato”.

➤ **CONTRIBUTI (vedi ALLEGATO 1):**

ALLEGATO 1

CONTRIBUTI

SOCI IN SERVIZIO

- QUOTA D'INGRESSO 150,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE 1,00% sulla base imponibile determinata all'art. 2, lett c) punto 1
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

SOCI IN QUIESCENZA

- CONTRIBUTO MENSILE
Decorrenza gennaio 2010
1,00% sul 100% della base imponibile determinata all'art. 2 lett c) punto 2
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

FIGLIO INVALIDO SUPERSTITE (art. 5 lettera f) dello Statuto)

- CONTRIBUTO MENSILE **15,00** euro (fino 18 anni); **22,00** euro da 18 anni (decorrenza **1° luglio 2012**)

FIGLIO INVALIDO (art. 5 lettera f) dello Statuto)

- QUOTA D'INGRESSO 75,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE **15,00** euro (fino 18 anni); **22,00** euro da 18 anni (decorrenza **1° luglio 2012**)

CONIUGE CONVIVENTE (E CONVIVENTE MORE UXORIO)

FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 30 ANNI;

FIGLI DEL CONIUGE DEL SOCIO DI ETÀ INFERIORE AI 30 ANNI CONVIVENTI CON IL SOCIO

GENITORI CONVIVENTI FINO ALL'IMPONIBILE FISCALE PREVISTO DALLA Fascia 3)

CONIUGE SUPERSTITE

FIGLIO SUPERSTITE DI ETÀ INFERIORE A 30 ANNI

- QUOTA D'INGRESSO 75,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE

Con decorrenza **1 luglio 2012**: secondo la seguente tabella:

	Imponibile fiscale del familiare	Contribuzione mensile
Fascia 1) figli età inferiore a 18 anni	da 0,00 a 2.840,51 euro	15,00 euro (*)
Fascia 2) coniugi, conviventi, genitori, figli dai 18 anni	da 0,00 a 2.840,51 euro	22,00 euro
Fascia 3)	da 2.840,52 a 10.000 euro	40,00 euro
Fascia 4)	da 10.001 a 18.000 euro	60,00 euro
Fascia 5)	da 18.001 a 30.000 euro	70,00 euro
Fascia 6)	da 30.001 a 50.000 euro	85,00 euro
Fascia 7)	da 50.001 a 100.000 euro	100,00 euro
Fascia 8)	da 100.001 euro	120,00 euro

(*) PER FIGLI di età inferiore a 18 anni APPARTENENTI ALLA FASCIA **1)**:

CONTRIBUTO MENSILE DI 15,00 EURO COME DA TABELLA, CON UN MASSIMO DI 45 EURO PER NUCLEO FAMILIARE.

La contribuzione dei familiari è applicata con decorrenza luglio - giugno dell'anno successivo, in riferimento ai redditi dell'anno precedente

COPERTINA RETRO